

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

Regolamento del servizio d'ordine nazionale (S.O.N.)

Art.1 - Definizione del Servizio d'Ordine Nazionale

Il Servizio d'Ordine Nazionale (S.O.N.) costituito nel 1965 in occasione dell'Adunata Nazionale di Trieste è nato con il nome di Servizio Pulizia Alpina. Ha sede si a Milano in via Marsala 9 e sedi logistiche a Torino in via Balangero 17 (c/o Sezione ANA Torino) e Cesano Maderno c/o Deposito di P.C. della Sezione ANA Milano.

Il S.O.N. è l'organo alle dirette dipendenze del C.D.N. ed è preposto a mantenere l'ordine e la buona condotta dei Soci dell'Associazione Nazionale Alpini durante le manifestazioni aventi carattere nazionale, nonché della popolazione (in ausilio alle Forze dell'Ordine) nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto delle buone norme del vivere civile. Inoltre è demandato alla organizzazione tecnica logistica della Adunata Nazionale e di altre manifestazioni disposte dalla Presidenza Nazionale.

Il personale volontario del S.O.N. non è riconducibile né alla categoria di soggetto addetto al pubblico servizio secondo l'art. 358 del C.P. (1), né alla categoria di pubblico ufficiale secondo l'art. 357 del C.P. (2).

Art.2 - Requisiti per l'ammissione a Volontario S.O.N.

Dall'approvazione del presente regolamento possono essere ammessi, previa domanda da redigere su apposito modulo, solo i Soci ordinari e i Soci "aiutanti" aggregati in regola con il pagamento della quota associativa annuale che non siano sottoposti a procedimento penale o disciplinare da parte dell'A.N.A (art. 36 Statuto Nazionale) ed in possesso di spiccato senso del dovere e buona condotta morale e con età non superiore a 65 anni (vale per i nuovi assunti).

Art.3 - Diritti del Volontario

Il volontario socio ordinario può fregiarsi del distintivo sociale e del cappello alpino, mentre il socio volontario aiutante (o aggregato) potrà fregiarsi dell'apposito distintivo e del relativo copricapo con visiera o di altro che gli verrà fornito. In nessuna occasione potrà indossare il cappello alpino, essendo questo un copricapo militare. I Volontari, durante il servizio, vengono identificati dalla uniforme prevista e dell'apposito tesserino, da esporre sulla parte sinistra della divisa, che verrà rilasciato all'entrata in servizio e che dovrà essere riconsegnato al termine del medesimo.

Il Volontario, durante il servizio per il quale è stato comandato, fruisce di apposita copertura assicurativa prevista dall'A.N.A.

Art.4 - Riconoscimenti

Il volontario che partecipi a 5 Adunate Nazionali o multipli di cinque, anche se non consecutivamente, viene premiato con apposito riconoscimento.

Art. 5 - Cessazione dal servizio

La qualifica di Volontario del S.O.N. cessa di regola, salvo eccezioni da valutare da parte del Comandante del S.O.N., al compimento del 75° anno di età.

Cessa temporaneamente per motivi personali, mentre cessa in modo permanente per volontaria rinuncia esplicitata con lettera raccomandata inviata alla Commissione Manifestazioni Nazionali, o per manifesto comportamento non idoneo all'incarico o per raggiunti limiti di età. In ogni momento, peraltro, i volontari possono rinunciare all'iscrizione al S.O.N., dandone avviso, con lettera raccomandata e con idoneo atto equipollente, al Comandante in carica del servizio.

Art. 6 - Operatività

I Volontari operano alle dirette dipendenze della Commissione Manifestazioni Nazionali e S.O.N. nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini con i compiti sotto elencati:

- a) a livello nazionale esplica attività in occasione delle manifestazioni nazionali.
- b) previa autorizzazione del Presidente Nazionale. per le manifestazioni di Raggruppamento.
- c) in ottemperanza con lo Statuto Nazionale per la tutela e la valorizzazione dei principi morali e di reciproco rispetto, di correttezza e di disponibilità nei confronti di chiunque partecipi ad una manifestazione promossa dall'A.N.A.
- d) per coordinare le operazioni di controllo, la soluzione delle controversie che possono insorgere tra appartenenti all'Associazione e/o con la popolazione intervenuta alla manifestazione;
- e) per collaborare fattivamente, con i limiti di cui all'art.1 del presente Regolamento, con le Forze dell'Ordine.

Art. 7 - Commissione Manifestazioni Nazionali e S.O.N.

La Commissione è formata da un numero variabile di Consiglieri Nazionali e dal Segretario Nazionale dell'Associazione.

Il Presidente della Commissione (sempre un Consigliere Nazionale) viene nominato dal C.D.N. su proposta del Presidente Nazionale.

Art. 8 - Compiti della Commissione Manifestazioni Nazionale riferiti al S.O.N.

- a) nelle manifestazioni nazionali predispone una adeguata sistemazione logistica del personale volontario.
- b) impartisce le direttive per l'esecuzione delle varie attività idonee ad un regolare ed ordinato svolgimento della manifestazione.

Art. 9 – Composizione del S.O.N. e relativi compiti

Il S.O.N. è composto da:

- a) Comandante
- b) Vice Comandante Vicario
- c) 2 Vice Comandanti
- d) Segretario
- e) Vice Segretario
- f) Personale del Comando
- g) Capi Settore
- h) Capi Squadra
- i) Volontari.

Il Comandante è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale ed ha la responsabilità dell'impiego del S.O.N., unitamente al Consigliere Nazionale, Presidente della Commissione Manifestazioni Nazionali.

Il Vice Comandante Vicario è il naturale sostituto del C.te, qualora questo sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni. E' anche il coordinatore dei due Vice Comandanti.

I Vice comandanti sono preposti alla direzione delle branche: operativa e logistica

I Capi Settore sono responsabili delle attività assegnate al settore di competenza che vengono svolte dai Capi Squadra e dal personale volontario costituente le squadre.

I Capi Squadra sono a capo della più piccola formazione organizzata del S.O.N. che esegue le funzioni assegnate.

Art. 10 - Disposizioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari applicabili ai membri del S.O.N. da parte di una Commissione interna formata dal Consigliere Nazionale, presidente della Commissione Nazionale, dal Comandante e dal Segretario del S.O.N. sono:

- a) il richiamo verbale;**
- b) il richiamo scritto, per fatti lievi;**
- c) la censura si commina:**
 - dopo due richiami scritti;
 - per insubordinazione;
 - per fatti che compromettano il regolare svolgimento del Servizio;
 - per la volontaria inosservanza delle norme statutarie e dei regolamenti;
- d) la sospensione si commina:**
 - dopo due censure
 - per continuata insubordinazione;
 - per uso improprio del distintivo e/o del tesserino identificativo;
 - per fatti gravi che ledano la figura morale dell'operatore S.O.N.;
 - quando sia in corso una condanna per via definitiva, per delitto non colposo che leda la figura morale dell'operatore S.O.N.;
 - la sospensione ha la durata minima di un anno e massima di cinque anni.
- e) la radiazione:**
 - per continuata cattiva condotta morale;
 - per inadempimento continuato e ingiustificato del servizio;
 - per improprio utilizzo dei mezzi distintivi;
 - per insubordinazione grave o vilipendio a simboli statuari A.N.A. (vessilli decorati di medaglie d'oro al V.M., reduci di campagne di guerra, mutilati o invalidi militari, ecc.);
 - a seguito di condanna penale definitiva per delitto non colposo e ritenuta incompatibile con l'appartenenza al Servizio;
 - qualora appartenente a altri Servizi d'Ordine sarà inviata dal Comando S.O.N. una comunicazione agli altri Servizi d'Ordine per l'espulsione immediata dell'interessato.

Art. 11 - Rapporti con le forze dell'ordine

I rapporti con le Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Locale) presenti ai vari servizi devono essere di collaborazione e di subordinazione. In nessun caso l'operatore S.O.N. ha compiti di pubblico ufficiale (Art. 357 C.P.). I compiti affidati al S.O.N. sono da ritenersi esclusivamente inerenti al buon andamento della manifestazione. In nessun caso l'operatore è autorizzato all'uso della forza. Gli operatori del S.O.N. appartenenti nella vita civile a una delle Forze dell'Ordine sopra citate possono utilizzare la propria qualifica previa dismissione dei simboli distintivi del S.O.N.

Art. 12 – Segnalazione delle violazioni allo Statuto e/o al Regolamento Nazionale

Le segnalazioni per le violazioni di qualsivoglia tipo dello Statuto Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, durante le manifestazioni, devono essere segnalate sul rapportino giornaliero dei Capi Squadra e/o dei Capi Settore. Le stesse verranno inoltrate presso il Comando Operativo, che le invierà all'organo competente (CDP). Tale organo deciderà sui provvedimenti disciplinari del caso, con la presenza del Presidente della Commissione Manifestazioni.

Vengono definiti trabiccoli i mezzi a motore di qualsivoglia natura che non rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge italiana per la circolazione su strada, ovvero privi dei dispositivi di sicurezza stabiliti dalla Motorizzazione Civile. Sono anche considerati trabiccoli, tutti gli strumenti, più o meno gogliardici, che snaturano e/o ledono l'immagine della Associazione Nazionale Alpini.

Nessun operatore S.O.N. è autorizzato al sequestro del veicolo. Tale compito è di competenza delle Forze dell'Ordine. L'operatore può chiedere l'intervento della forza pubblica, la quale agirà nel modo più opportuno.

E' obbligo perentorio di ogni singolo operatore S.O.N. la segnalazione scritta e correlata da un'adeguata repertazione fotografica (utilizzabile ai soli fini sanzionatori associativi) di tali violazioni, le quali verranno esaminate dal Comando Operativo e inoltrate al CDP, il quale deciderà secondo il caso.

Art. 13 – Per quanto non previsto nel presente regolamento vigono le norme statutarie dell'A.N.A.

NOTE:

⁽¹⁾ Art. 358 del Codice Penale e succ. mod.: (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). *Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.*

⁽²⁾ Art. 357 del C.P. e succ. mod.: (Nozione di pubblico ufficiale). *Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.*

⁽³⁾ Art. 2 dello Statuto Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini: (Scopi). *Associazione apartitica, l'Associazione Nazionale Alpini si propone di: a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta; b) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall'adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l'assistenza; c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi; d) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni; e) promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia e all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e della autonomia decisionale. [omissis].*